

# L'accordo politico sulla PAC 2014-2020: le decisioni per il Primo Pilastro

**Maria Rosaria Pupo D'Andrea**  
Istituto Nazionale di Economia Agraria

***Campobasso, 10 luglio 2013***

*“La PAC 2014/2020: sintesi delle proposte e possibili impatti  
sull'agricoltura molisana”*

# La Comunicazione: Tre sfide - Tre obiettivi



# Le tappe dell'accordo sulla PAC

Comunicazione PAC verso il 2020  
(18 novembre 2010)

Proposte legislative  
(19 ottobre 2011)

Accordo politico su Quadro Finanziario Pluriennale  
(8 febbraio 2013)

Posizione Parlamento Europeo sulla PAC  
(13 marzo 2013)

Posizione Consiglio agricolo sulla PAC  
(20 marzo 2013)

Accordo politico sulla PAC  
(26 giugno 2013)

# Le tappe future della PAC e del Quadro Finanziario pluriennale

Parlamento europeo ha approvato l'accordo politico sul Quadro Finanziario Pluriennale ( 3 luglio 2013)

Voto Parlamento europeo su QFP dopo che Consiglio ha adottato la proposta di regolamento (possibile voto a settembre o comunque in autunno)  
Parlamento europeo può solo approvare o rigettare in toto

Voto su PAC in Parlamento e Consiglio solo dopo approvazione del Quadro Finanziario pluriennale

Il pacchetto della riforma riguarda 4 ambiti (regolamenti):

- ✓ Pagamenti diretti 
- ✓ Sviluppo rurale
- ✓ OCM unica
- ✓ Regolamento orizzontale (monitoraggio e finanziamento della PAC)

Gli elementi dell'accordo che verranno presentati in questo intervento si basano sulla lettura incrociata dei documenti della presidenza irlandese sullo stato di avanzamento dei negoziati

Le novità della futura riforma della PAC sono:

- ✓ La definizione stringente di “agricoltore attivo”
- ✓ Il nuovo sistema dei pagamenti diretti: lo “spacchettamento” degli aiuti
  - ✓ Alcune delle diverse componenti degli aiuti sono per sé una novità
- ✓ L'omogeneizzazione degli aiuti per ettaro per ridurre le distanze tra agricoltori (la cosiddetta “regionalizzazione”)
- ✓ La convergenza interna degli aiuti
- ✓ Il superamento del tabù legato al mantenimento dello status quo distributivo tra Stati membri (convergenza esterna)
- ✓ La flessibilità concessa agli Stati membri
- ✓ Rapporto di valutazione della PAC prima della fine del 2018

- ✓ Assicurare il sostegno ai “veri” agricoltori eliminando posizione di rendita (rovescio della medaglia del disaccoppiamento degli aiuti)
- ✓ Legare gli aiuti (o parte degli aiuti) all’ottenimento di beni pubblici, soprattutto ambientali attraverso l’adozione di pratiche agricole benefiche per ambiente e clima
- ✓ Giungere a una distribuzione più equa del sostegno
  - ✓ Tra Stati membri (processo di convergenza esterna)
  - ✓ All’interno di ciascun Paese
  - ✓ Riequilibrio delle risorse tra Primo e Secondo pilastro della PAC

L'8 febbraio 2013 è stato raggiunto l'accordo politico sul quadro finanziario 2014-2020 tra i Capi di Stato e di Governo dell'UE

A prezzi costanti 2011 le risorse complessive per il Primo pilastro della PAC dell'UE ammonteranno a 277.851 milioni di euro, il 17,5% in meno rispetto al 2007-2013

Per l'Italia l'ammontare complessivo per i soli pagamenti diretti (prezzi correnti) è pari a 26.985 milioni di euro (-6,5% circa rispetto a 2007-2013)

- ✓ **4.128,3 milioni di euro nel 2013**
- ✓ 4.003,7 milioni di euro nel 2014
- ✓ 3.710,8 milioni di euro nel 2020

L'effetto al ribasso è il risultato in parte della riduzione delle risorse per la PAC (-3,2%), in parte della convergenza esterna (-3,4%)

Al fine di rendere più equa la distribuzione delle risorse tra Paesi, e di avviare un processo di omogeneizzazione degli aiuti su tutto il territorio dell'UE, i Paesi con un aiuto medio a ettaro superiore alla media UE dovranno contribuire a innalzare il pagamento medio di quelli che stanno sotto il 90% della media, aiutandoli a recuperare un terzo della differenza in 6 anni.

Al 2020 nessun Paese potrà ricevere meno di 196 euro/ha a prezzi correnti

Nessun pagamento diretto è concesso alle imprese che ricadono in una **lista nera** di attività professionali: aeroporti, servizi ferroviari, opere idrauliche, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

Gli Stati membri possono **integrare** tale lista (e successivamente ritirare le integrazioni). Gli Stati membri **NON** possono emendare la lista dell'accordo

Coloro che operano nelle attività escluse possono ricevere gli aiuti diretti se dimostrano che:

- l'ammontare annuale dei pagamenti diretti è almeno il 5% delle entrate totali ottenute da attività non agricole e/o
- che le attività agricole non sono insignificanti e/o l'oggetto principale della sua attività consiste nell'esercizio di un'attività agricola.

Coloro che ricevono **5.000 euro o meno** di aiuti diretti all'anno sono considerati **agricoltori attivi**. Gli Stati membri possono rivedere tale limite a livello nazionale o regionale fissando una soglia più bassa

## ITALIA

Anno 2010  
Fonte DG AGRI

	Aiuti		Beneficiari	
	(000 €)	(%)	(000 az.)	(%)
< 0 €	-1.358	0,0	1,0	0,1
≥ 0 e < 500 €	137.654	3,3	522,0	41,8
≥ 500 e < 1 250 €	233.194	5,6	291,9	23,4
≥ 1 250 e < 2 000 €	177.892	4,3	112,4	9,0
≥ 2 000 e < 5 000 €	518.940	12,6	163,6	13,1
Totale aiuti < 5 000 €	1.066.322	25,8	1.090,8	87,4
Totale	4.134.747	100,0	1.247,8	100,0

Rimane quanto già presente nell'attuale regolamentazione:

uno Stato membro può decidere di non concedere pagamenti diretti ad un'azienda se:

- se l'ammontare complessivo annuo di tali pagamenti non supera **100 euro** (soglia finanziaria) o
- se la superficie ammissibile è inferiore a **1 ettaro** (soglia fisica)

Per tener conto della struttura agricola, in Italia le soglie possono essere fissate a:

- a **0,5 ettari** di superficie ammissibile (soglia fisica)
- a **400 euro di** ammontare aiuti (soglia finanziaria)

I titoli del Regime di pagamento unico cesseranno di avere validità il 31 dicembre 2014 (nei paesi che applicano il modello storico)

L'accordo prevede l'abolizione del regime di pagamento unico e l'introduzione di un pacchetto di aiuti

Alcuni di questi aiuti devono essere obbligatoriamente (O) previsti dallo Stato membro, altri sono facoltativi (F)

- ✓ Pagamento base (O)
- ✓ Pagamento verde (O)
- ✓ Pagamento redistributivo per i primi ettari (F)
- ✓ Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali (F)
- ✓ Pagamento per i giovani agricoltori (O)
- ✓ Sostegno accoppiato (F)
- ✓ Regime per i piccoli agricoltori (F)

Tali pagamenti sono finanziati attingendo dal massimale nazionale fissato per ciascun Paese

Lo spaccettamento è molto importante sul piano dei principi, perché introduce il concetto che i pagamenti non sono garantiti “a prescindere” ma che si ricevono (almeno una parte di essi) perché si risponde a determinati requisiti o in cambio di specifici impegni

Si tratta del primo tentativo di legare parte dei pagamenti diretti alla remunerazione di beni e servizi pubblici, di cui tanto si è discusso nelle fasi precedenti la presentazione della proposta

Il pagamento (al reddito) di base rappresenta la versione, finanziariamente ridotta, del pagamento unico, che sostituirà a partire dal 1° gennaio 2015

A tale pagamento sarà assegnato quanto resta del massimale nazionale dopo aver dedotto gli importi necessari a finanziare gli altri aiuti (obbligatori e facoltativi)

Riceveranno diritti all'aiuto gli agricoltori attivi che presentano domanda di assegnazione entro il 2014, a condizione che abbiano ricevuto pagamenti diretti nel 2013

Possono ricevere titoli anche gli agricoltori che:

- nel 2013 non hanno ricevuto pagamenti e che producevano ortofrutta, patate da consumo, semi di patate, piante ornamentali su una superficie minima fissata dallo Stato membro o coltivavano vite;
- non hanno mai posseduto titoli di pagamento e che presentano prova che a una certa data svolgevano attività agricola

Gli Stati membri possono richiedere requisiti aggiuntivi in merito alla competenza, esperienza o istruzione

Il numero di diritti all'aiuto è pari al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2014, ma gli Stati membri possono stabilire che il numero dei diritti sia uguale alla superficie ammissibile nel 2013 (se < 2014)

Inoltre, lo SM può applicare alcune limitazioni al numero dei titoli da assegnare:

- se la superficie dichiarata a livello nazionale >35% o 45% della superficie ammissibile al 2009;
- applicare un coefficiente di riduzione alla superficie costituita da prati permanenti situati in zone con condizioni climatiche difficili;
- escludere le superfici vitate al 2013 o le superfici in serra.
- fissare una superficie minima aziendale espressa in superficie ammissibile, per cui i titoli possono essere richiesti

Nel 2015 gli Stati membri calcolano, per tutti i successivi anni, il valore dei titoli dividendo il massimale nazionale per il pagamento di base per il numero di titoli al 2015 (livellamento già dal primo anno)

Il valore dei titoli si modifica negli anni perché cambia il massimale nazionale

Al 2019, tutti i diritti all'aiuto di un Paese/regione dovranno avere il medesimo valore unitario per ettaro

A tale valore si può giungere attraverso tappe progressive sulla base del loro valore iniziale al 2015

Ogni Paese ha la possibilità di uniformare l'aiuto nell'ambito di "regioni" omogenee definite secondo criteri oggettivi e non discriminatori

✓ le caratteristiche agronomiche ed economiche, il potenziale agricolo o la struttura istituzionale/amministrativa entro le quali suddividere il massimale nazionale

Gli Stati membri che attualmente adottano il criterio di distribuzione storica possono muoversi verso livelli di pagamenti più omogenei **senza pervenire** al pagamento uniforme nel 2019

In tal caso possono applicare un criterio di convergenza interna che richiama quello tra Paesi:

- ✓ i diritti all'aiuto il cui valore iniziale (al 2014) è più basso del 90% della media nazionale/regionale al 2019 vedranno, entro il 2019, il valore unitario dei loro diritti aumentato di un terzo della differenza tra il loro valore iniziale e il 90% del valore nazionale/regionale al 2019. Gli Stati membri possono aumentare la percentuale oltre il 90% ma non oltre il 100%
- ✓ l'aumento del valore dei titoli sotto la media è finanziato da quelli che stanno sopra la media. Gli Stati membri hanno flessibilità nel decidere come si applica la riduzione a quelli che stanno sopra la media

In caso di applicazione della convergenza interna lo Stato membro fa in modo che, al 2019 nessun titolo abbia un valore unitario più basso del 60% del valore nazionale/regionale

Lo Stato membro può inoltre disporre che nessuno perda più del 30%

Se il rispetto della soglia del 60% comporta una perdita superiore al 30%, la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza

Nell'accordo dell'ultima ora si è deciso che gli Stati membri potranno fissare un pagamento massimo per ettaro

# Il pagamento redistributivo – altra forma di convergenza

Uno Stato membro può concedere un pagamento redistributivo per i primi ettari (il pagamento può essere applicato anche a livello regionale)

A tale pagamento è destinato fino al 30% del massimale nazionale

Per ciascun agricoltore il pagamento redistributivo è pari al massimo al 65% del pagamento medio a ettaro nazionale/regionale, moltiplicato per il numero di titoli attivati dall'agricoltore

Il numero di titoli non può essere superiore a 30 ettari. Può essere più alto se la media nazionale è maggiore di 30 ettari.

Gli Stati membri che applicano il pagamento redistributivo (con una quota del massimale superiore al 5%) non applicano il capping

Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base devono obbligatoriamente effettuare alcune pratiche agricole ritenute benefiche per l'ambiente e per il clima:

- ✓ diversificazione delle colture
- ✓ mantenimento dei prati e pascoli permanente esistenti
- ✓ aree di interesse ecologico

A tali pagamenti è vincolato il 30% del massimale nazionale

Il pagamento verde assume la forma di un pagamento forfetario a ettaro (ottenuto dividendo il massimale per il pagamento verde per gli ettari ammissibili)

Negli Stati membri che applicano la convergenza interna il pagamento verde può essere calcolato come una percentuale del valore dei titoli di ciascun agricoltore

## Il pagamento verde - 2

Nel caso in cui lo Stato membro applichi il pagamento di base a livello regionale, anche il pagamento verde **potrà** essere applicato a livello regionale

Le aziende situate nelle aree coperte dalle direttive Habitat, Acque, e Uccelli sono intitolate ai pagamenti verdi purché rispettino le pratiche verdi, a condizione che siano compatibili con gli obiettivi della direttiva in questione

Le aziende biologiche sono intitolate a ricevere il pagamento verde, ma solo le unità delle aziende condotte con il metodo biologico

Il mancato rispetto delle pratiche comportare la riduzione del pagamento verde

A partire dal 2017 il mancato rispetto delle pratiche verdi comporta la una sanzione che si applica al pagamento di base (di importo pari al 20% del pagamento verde nel 2017 e al 25% nel 2018)

Gli Stati membri possono applicare delle pratiche equivalenti (elencate in allegato al regolamento) individuate come quelle che producono un beneficio per il clima e l'ambiente pari o superiore alle pratiche verdi

Si tratta di impegni presi nell'ambito delle misure di sviluppo rurale o nell'ambito di regimi di certificazione ambientale nazionale o regionale che vanno oltre gli standard obbligatori previsti dalla condizionalità

Le pratiche equivalenti non ricevono il doppio finanziamento (vengono pagate solo nel primo pilastro e diventano baseline per il secondo)

Nell'accordo dell'ultima ora, tuttavia, si è deciso che a cinque pratiche equivalenti (es. colture intercalari) sarà mantenuto un pagamento ridotto anche nel secondo pilastro

# Il pagamento verde – La diversificazione delle colture

Si applica alle aziende che hanno una superficie a seminativo superiore a 10 ettari

Nelle aziende con una superficie a seminativo compresa tra 10 e 30 ettari che non è interamente coltivata con colture sommerse per una parte significativa dell'anno, devono coesistere almeno due colture, delle quali la principale non può coprire più del 75% della superficie

Nelle aziende con una superficie a seminativo superiore a 30 ettari, devono coesistere almeno 3 differenti colture, con la principale che non occupa più del 75% della superficie a seminativo e le due più importanti assieme che non occupano più del 95%

Non si applica la diversificazione se almeno il 75% della superficie è a pascolo permanente, foraggiere o riso (o una combinazione) e se la restante superficie a seminativo non supera i 30 ettari

# Il pagamento verde – Mantenimento di prati e pascoli permanenti

Gli agricoltori non convertono e non arano i prati e pascoli permanenti situati nelle aree designate dallo Stato membro e che sono sensibili dal punto di vista ambientale (situate nelle aree coperte dalle direttive Habitat naturali e Uccelli selvatici, ma anche fuori da tali aree)

Gli Stati membri assicurano che il rapporto tra superficie a prato e pascolo permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori nella domanda di aiuto non diminuisca di più del 5% comparata al rapporto esistente nel 2012

L'obbligo deve essere rispettato a livello nazionale, regionale o sub-regionale, ma gli Stati membri possono stabilire che l'obbligo vada rispettato a livello aziendale

Si applica alle aziende con una superficie a seminativo superiore a 15 ettari

L'azienda dovrà assicurare che il 5% della superficie a seminativo sia un'area di interesse ecologico

La soglia potrà aumentare al 7% a seguito di un rapporto di valutazione che la Commissione dovrà presentare entro il 31 marzo 2017 accompagnato, eventualmente, da una proposta legislativa

Elenco delle aree di interesse ecologico allegato al regolamento

Al fine di semplificare l'amministrazione, tenere conto delle specificità dei tipi di aree a interesse ecologico elencate e per facilitare la loro misura da parte dello Stato membro, in allegato al regolamento sono fissati dei fattori di conversione in ettari

# Il pagamento verde – Aree di interesse ecologico - 2

L'obbligo relativo alle aree di interesse ecologico non si applica nelle aziende dove più del 75% della superficie ammissibile (o a seminativo) è utilizzato per la produzione di foraggi, messo a riposo, o coltivato con colture sommerse, a condizione che la superficie a seminativo non coperta da questi usi non superi i 30 ettari

In deroga a quanto sopra, lo Stato membro può decidere di implementare fino alla metà della percentuale di area di interesse ecologico a livello regionale, al fine di ottenere delle aree di interesse ecologico adiacenti

Lo Stato membro può permettere agli agricoltori in stretta prossimità di adempiere collettivamente agli obblighi

# Il pagamento per le aree con vincoli naturali

Si tratta di un pagamento facoltativo destinato alle aziende situate parzialmente o totalmente nelle aree con vincoli naturali designate dallo Stato membro nell'ambito dello Sviluppo rurale

Si tratta di un aiuto annuale a ettaro ammissibile concesso dietro attivazione dei titoli

Lo Stato membro può fissare un numero massimo di ettari per azienda al quale concedere il sostegno

L'aiuto può essere concesso a livello regionale, con le regioni individuate sulla base delle caratteristiche dei vincoli naturali e delle condizioni agronomiche

Al pagamento può essere dedicato fino al 5% del massimale nazionale

# Il pagamento per i giovani agricoltori

Si tratta di un pagamento supplementare obbligatorio (top up) destinato a chi ha meno di 40 anni e si insedia per la prima volta come capo azienda (o nei 5 anni precedenti)

Lo Stato membro può fissare ulteriori criteri di ammissibilità

Il pagamento è concesso per un massimo di 5 anni

Al pagamento può essere dedicato fino al 2% del massimale nazionale

Il pagamento è pari al 25% dei pagamenti diretti che riceve il giovane agricoltore moltiplicato per un numero di diritti attivati che non può essere inferiore a 25 o superiore a 90

Alternativamente si calcola un pagamento aziendale pari al 25% del valore medio nazionale o regionale

Gli Stati membri possono erogare un sostegno accoppiato volontario a un elenco di settori (è escluso il tabacco)

Il pagamento è concesso nei limiti necessari a mantenere gli attuali livelli di produzione nella regione interessata

Il sostegno accoppiato può essere concesso a quei settori e/o quelle regioni di Stato membro dove specifici tipi di agricoltura o specifici settori affrontano difficoltà e sono importanti per ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali.

Il pagamento accoppiato può essere concesso agli agricoltori che al 31 dicembre 2014 detengono titoli speciali o a chi non possiede ettari ammissibili per l'attivazione dei diritti al pagamento di base

Il pagamento accoppiato prende la forma di un pagamento annuale ed è concesso entro limiti quantitativi basati su superfici e rese fisse e su un numero fisso di animali

Al sostegno accoppiato può essere dedicato fino all'8% del massimale nazionale

Se in almeno uno degli anni compresi tra il 2010 e il 2014 uno Stato membro ha utilizzato più del 5% dei pagamenti diretti per pagamenti accoppiati, tale percentuale può salire fino al 13%

Le percentuali possono essere incrementate di due punti percentuali (8+2 e 13+2) in favore del sostegno alla produzione di colture proteiche

Se uno Stato membro ha utilizzato più del 10%, può dedicare più del 13% al sostegno accoppiato, dietro approvazione della Commissione

Lo Stato membro può: rivedere la percentuale, modificare le condizioni di ammissibilità, porre termine all'aiuto (dal 2017)

Gli Stati membri possono istituire un regime per i piccoli agricoltori al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di amministrazioni e agricoltori per aiuti di importo ridotto

La partecipazione da parte degli agricoltori è volontaria

I pagamenti ( $\geq 500$  euro e  $\leq 1.250$  euro) sostituiscono tutti i pagamenti del nuovo pacchetto (compreso il pagamento verde)

Gli agricoltori devono rispettare la condizionalità

Uno Stato membro può decidere che la partecipazione al regime sia automatica, a meno che l'agricoltore espressamente non si ritiri

Il pagamento per singolo agricoltore è:

- $\leq 25\%$  del pagamento medio nazionale per azienda;
- uguale al pagamento medio nazionale per ettaro moltiplicato per un numero di ettari che non può superare 5

In deroga il valore può essere uguale a:

- il valore totale dei pagamenti cui avrebbe diritto annualmente (in questo caso l'agricoltore deve rispettare le condizioni poste per i pagamenti verdi e non c'è limite finanziario);
- al valore totale dei pagamenti cui avrebbe diritto nel 2015

Durante la partecipazione al regime il piccolo agricoltore deve mantenere un numero di ettari ammissibili uguali al numero dei titoli posseduti e avere una superficie ammissibile superiore a 1 ettaro o al limite fissato dallo SM (soglie minime)

Per finanziare il regime per i piccoli agricoltori gli Stati membri deducono dall'ammontare disponibile di tutti i pagamenti l'ammontare che spetta ai piccoli agricoltori

La differenza tra quanto ricavato dalla deduzione e i pagamenti da fare a tutti i piccoli agricoltori sarà finanziata:

- utilizzando la riserva nazionale
- usando i fondi inutilizzati per finanziare i giovani agricoltori
- applicando una riduzione lineare ai pagamenti di base concessi.

Se l'ammontare dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori supera il 10% del massimale nazionale, gli Stati membri applicano una riduzione lineare ai pagamenti nel regime

# Elementi fuori dal negoziato PAC perché attinenti al QFP - 1

Le questioni finanziarie della PAC sono rimaste fuori dal trilatero perché rientrano nel negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale

Disputa tra Parlamento europeo e Consiglio su procedura (co-decisione come PAC o approvazione in toto come bilancio?)

Possibile “landing zone”:

- ✓ Capping e degressività
  - Sparisce il capping. La degressività potrebbe prevedere un taglio di almeno il 5% obbligatorio sulla parte di aiuti superiore a 150.000.
- ✓ Flessibilità tra pilastri
  - Possibilità, per tutti i Paesi, di spostare fino al 15% da un pilastro all'altro (12 Paesi possono spostare fino al 25% dal Secondo al Primo pilastro)

# Elementi fuori dal negoziato PAC perché attinenti al QFP - 2

- ✓ **Disciplina finanziaria**
  - Il taglio lineare sugli aiuti, in caso di superamento del massimale annuale del primo pilastro della PAC (pagamenti diretti + misure di mercato) si applica ai pagamenti diretti superiori a 2.000 euro (oggi 5.000 euro)
- ✓ **Riserva di crisi**
  - ogni anno sarà creata una riserva di crisi d'importo pari a 400 milioni di euro attraverso una riduzione dei pagamenti secondo le regole della disciplina finanziaria. Se l'importo non è utilizzato sarà restituito agli agricoltori sotto forma di pagamenti diretti l'anno successivo
- ✓ **Convergenza esterna**

- ✓ Notevole flessibilità lasciata agli Stati membri
- ✓ Notevole complicazione burocratica (per le numerose deroghe ai principi generali contenuti nell'accordo)
- ✓ Manca il bilanciamento tra primo e secondo pilastro, semmai le scelte dei paesi potrebbero portare ad aggravare lo squilibrio in favore del primo
- ✓ Contrariamente alle enunciazioni della Comunicazione, che dichiarava di voler separare l'ambito di azione dei due pilastri, l'accordo ha aumentato i punti di contatto e le possibili contaminazioni (pagamento verde, giovani, zone svantaggiate)
- ✓ C'era veramente bisogno di questa duplicazione?

- ✓ Pratiche verdi più flessibili ma anche più annacquate (presenza di deroghe, innalzamento soglie, equivalenza). Secondo calcoli della Commissione (UE-27):
  - ✓ il 33% della SAU e l'87% delle aziende sono esentati dalla diversificazione
  - ✓ Il 35% della SAU e l'89% delle aziende sono esentati dall'avere aree di interesse ecologico
- ✓ Le colture permanenti non sono assoggettate ad alcuna pratica per ottenere il pagamento verde
- ✓ Il greening non è troppo oneroso ed esclude a priori la maggior parte delle aziende
- ✓ Il greening a metà strada tra pagamento volontario e supercondizionalità (sanzioni limitate e solo a partire dal 2017)
- ✓ Pagamenti ancora sbilanciati in favore dei produttori storici

- Agricoltore attivo (integrazioni alla lista nera, ulteriori criteri restrittivi)
- Regionalizzazione (se, come e quali regioni)
- Convergenza (più è grande la regione, maggiore è la variabilità attorno alla media. Occorre individuare un criterio che attenui il movimento verso il pagamento forfetario (lo renda più indolore)
- Greening (scelta misure equivalenti)
- Pagamento a zone vincoli naturali (Si/No, scelta regioni e massimale)
- Pagamento per giovani (criteri aggiuntivi e modalità di calcolo)
- Pagamento redistributivo (Si/No e massimale)
- Pagamento accoppiato (Si/No, massimale, settori)
- Regime semplificato (Si/No, modalità di calcolo)

Nell'ambito della "regione" di riferimento, la regionalizzazione determina una riduzione della disomogeneità dell'aiuto ricevuto dalle aziende e, di conseguenza, una più o meno marcata redistribuzione degli aiuti tra gli agricoltori

La regionalizzazione, tuttavia, non risolve il problema della iniqua distribuzione dell'aiuto tra le "regioni" e tra gli Stati membri perché i suoi effetti dipendono da

- ✓ come vengono definite le "regioni" (Regione amministrativa? Possibili altri criteri?)
- ✓ dai criteri utilizzati per ripartire il massimale nazionale tra le "regioni" in definitiva, da quali sono gli effetti redistributivi che si vogliono ottenere

A seconda di "quale" regionalizzazione si adotta si potrebbe avere

- ✓ una distorsione della concorrenza tra aziende dello stesso settore che operano in "regioni" diverse (ad esempio, quando la "regione" è la Regione amministrativa)

Ruolo delle Regioni è lavorare sinergicamente per costruire un “sistema Italia”, vale a dire lavorare per individuare chiari obiettivi di politica agraria, tenendo conto degli effetti della regionalizzazione e delle opportunità offerte da altre componenti dei pagamenti diretti nonché allo sviluppo rurale

L’uso sinergico di tutti gli interventi/aiuti permetterà di compensare quei settori e quei territori particolarmente penalizzati dalla regionalizzazione

Il processo di composizione del quadro complessivo, dunque, dovrebbe essere guidato dall’idea di fornire a tutti un pagamento base, da incrementare (per compensare o maggiormente sostenere) aree o produzioni particolarmente sensibili o strategiche con pagamenti ad hoc, da individuare nel pacchetto di aiuti a disposizione, sia del primo che del secondo pilastro.

# Grazie per l'attenzione

[pupo@inea.it](mailto:pupo@inea.it)